

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole artini.

Martini. È certo che a questo punto bisogna determinare la forma dell'articolo 8, il quale fu sospesa ogni deliberazione. Ora l'articolo 8 non c'è nulla da mutare. Sta perfettamente così com'è proposto, e non c'è equivoco possibile nella interpretazione sua.

L'articolo 8 dice così:

« Le allieve e gli allievi delle scuole normali, se, alla fine del terzo corso, superano l'esame di licenza, sono dichiarati idonei all'insegnamento.

« Possono subito prender parte ai concorsi ed essere incaricati d'insegnare nelle scuole elementari; ma non ottengono il diploma di insegnamento se non dopo un anno di lodevole prova o di lodevole tirocinio in una scuola designata dal Regio provveditore. »

Ora, posto che gli allievi hanno già fatto tre anni di tirocinio dentro le scuole normali, un altr'anno di tirocinio basta a loro purchè possano essere incaricati dell'insegnamento.

Quindi, senza fare un anno di tirocinio sotto la scorta di un altro maestro, avendo sì una scuola propria, l'aver fatta lodevole prova in questa scuola equivale al tirocinio.

L'articolo quindi è chiarissimo, e mi pare che non ci possa essere dubbio nella sua interpretazione.

Prego quindi l'onorevole Masci di non volere insistere nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. conferma delle parole dette dall'onorevole artini, prego l'onorevole Morandi di considerare che l'articolo 8 distingue la lodevole prova dal lodevole tirocinio.

Pregherei poi il presidente di mettere a votato prima l'articolo 8, e poi passare all'articolo 11.

L'onorevole Masci vuole che non possano prender parte ai concorsi nè gl'incaricati d'insegnare nelle scuole, cui egli ha accennato, i licenziati dalle scuole normali, che non abbiano fatto il tirocinio.

Ora questa disposizione sarebbe in contraddizione coll'articolo 11, il quale, invece, dice che l'allievo maestro, dichiarato idoneo all'insegnamento, può concorrere ai posti va-

canti di maestro elementare, oppure avere un posto d'ufficio per deliberazione del Consiglio scolastico provinciale.

Lo pregherei quindi di ritirare il suo emendamento e di accettare l'articolo come è proposto dalla Commissione.

All'onorevole Cottafavi faccio osservare che, secondo le disposizioni vigenti, mancando la nomina da parte del Comune, procede ad essa il Consiglio scolastico provinciale.

Quindi non è il caso di fare alcun mutamento all'articolo.

Presidente. Onorevole Morandi, ha udito che il suo emendamento non è accettato nè dal ministro, nè dalla Commissione.

V'insiste?

Morandi. Non insisto; ma vorrei dire due parole sull'articolo 8. (*Rumori*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'articolo 8 è sospeso. Ci verremo poi.

Morandi. Io non posso dir nulla, se non è votato l'articolo 8.

Presidente. La Camera ricorda che l'articolo 8 è stato sospeso per concordare una nuova formula. Il Ministero e la Commissione mantengono l'articolo così come era stato proposto.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Vivi rumori*).

Morandi. Ma è un vero garbuglio questo articolo 8!... Io mantengo il mio emendamento; perchè dalle ultime dichiarazioni del ministro mi sono accorto che la mia formula interpreta precisamente il suo pensiero con tanto maggior chiarezza che non faccia quel vero garbuglio dell'articolo 8 così come è proposto,

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero accetta il secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Morandi.

Marinelli, relatore. Anche la Commissione lo accetta.

Presidente. Metto dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Morandi per divisione.

La prima parte non è accettata nè dalla Commissione, nè dal Ministero. Essa è la seguente:

« Possono subito prender parte ai concorsi ed essere incaricati d'insegnare nelle Scuole Elementari; ma non ottengono il diploma definitivo, se non dopo un anno di lodevole insegnamento, ovvero anche di lodevole tiro-